



Potenza, 11 GIU. 2014

U.O. Gestione del Personale  
Prot. n. 34033

A tutto il Personale Radio-Esposto  
Per il tramite delle Direzioni Sanitarie  
dei P.O. dell'Azienda e/o  
dei Direttori di Dipartimento  
**SEDE**

Oggetto: Indennità di rischio da radiazioni - Avvio del procedimento ex art.7 della L.241/1990

Premesso che:

- le disposizioni normative e i Contratti Collettivi di Lavoro, nel dettare la disciplina che regola la concessione dell'indennità di rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti, è passata da un sistema di riconoscimento di detti benefici basati su meri requisiti soggettivi (quale il solo fatto dell'esercizio della professione di radiologo) ad un sistema basato su puntuali elementi oggettivi (come l'accertamento della continua e permanente esposizione a rischio radiologico, ampliando le categorie destinatarie di tale beneficio oltre il settore della radiologia medica, sempre a seguito di accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive richieste.
- I medesimi contratti collettivi precisano che l'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve essere effettuato da parte degli "organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni" (C.C.N.L. personale del comparto), ovvero da parte dei "soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni" (CC.CC.NN.LL. personale dirigente).
- Con verbale del 05/06/2014 la Commissione per l'Accertamento del rischio radiologico nominata da questa Azienda con deliberazione n.420 del 24/05/2012 ed integrata con deliberazione n.714 dell'11/05/2012, ha approvato la classificazione del personale radio - esposto effettuata dall'Esperto Qualificato Aziendale e di seguito riportata:
  1. i TSRM e i Medici di Radiologia sono classificati in categoria "A" perché sono i CC.CC.NN. L. che attribuiscono a detto personale l'indennità di rischio da radiazioni;
  2. sono classificati in categoria "A" i Dirigenti Medici Ortopedici, Chirurghi, Endoscopisti e quelli dell'U.T.I.C.;
  3. sono classificati in categoria "A" gli Infermieri Endoscopisti che effettuano ERCP, e sarà quindi compito della Direzione Sanitaria comunicare all'ufficio personale, i nominativi degli infermieri interessati, al fine di consentire che venga loro corrisposta l' indennità di rischio da radiazioni;
  4. sono classificati in categoria "B" gli Infermieri di Sala Operatoria, gli Infermieri /Ferristi, quelli dell'U.T.I.C., della Radiologia, della Chirurgia generale, quelli che effettuano la



MOC oltre agli OSS di sala operatoria, ai Dirigenti Medici Anestesisti, ai Dirigenti Medici che operano con la MOC e a quelli che operano nei reparti di Cure Palliative.

- L'Azienda con nota prot. n. 62692 del 30/04/2014 ha anche chiesto all'ARAN un parere sull'attribuzione dell'indennità da rischio da radiazioni, in particolare in merito al trattamento da riservare ai Lavoratori Esposti classificati in categoria "B" dalla "Commissione Rischio Radiologico" Aziendale, e, specificamente se gli stessi debbano o meno ricevere la relativa indennità, esplicitando in caso affermativo l'ammontare di tale indennità e le tempistiche di conseguimento. L'ARAN con nota prot. n.7492/30.04.2014 ha fornito il parere richiesto, precisando che *"i relativi benefici contrattuali possono essere attribuiti esclusivamente al personale ascritto a cura dell'esperto qualificato dell'Azienda nella cosiddetta classe "A"*.

Tanto premesso, la scrivente U.O.C. Gestione del Personale, competente a prendere atto del verbale del 05/06/2014 redatto dalla Commissione per accertamento del rischio radiologico e a porre in essere gli adempimenti successivi, comunica agli interessati di cui al prospetto allegato, che dal corrente mese di giugno:

- l'indennità di rischio da radiazioni verrà corrisposta esclusivamente al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, classificato in categoria "A" e specificato nel prospetto allegato alla presente; si precisa che detta indennità verrà corrisposta per tutto il periodo di esposizione;
- gli arretrati per gli anni precedenti, in particolare a decorrere dall'01/01/2009, verranno erogati solo se dalla dosimetria si evidenzia l'esposizione permanente alle radiazioni;
- ai lavoratori radio - esposti, classificati in categoria "B", specificati nel prospetto allegato alla presente non spetta alcuna indennità; pertanto, a tutti coloro classificati in categoria B che percepivano detta indennità in base a precedenti classificazioni e disposizioni normative verrà sospesa a decorrere da giugno.

Oggetto del procedimento è la presa d'atto del verbale del 05/06/2014 redatto dalla Commissione per l'accertamento del rischio radiologico;

L'ufficio competente all'istruzione nonché alla predisposizione del provvedimento finale è l'U.O.C. Gestione del Personale;

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in n.30 gg. Decorrenti dalla comunicazione di avvio;

Il Responsabile del procedimento è la scrivente dott.ssa Rosa Colasurdo – Dirigente Amministrativo;

Gli atti relativi sono custoditi, nonché visionabili, presso l'U.O.C. Gestione del Personale di Potenza, ubicata in via Torraca, n.2;

Si precisa che in caso di inerzia o ritardo nell'adozione del provvedimento finale è possibile esperire i rimedi ex lege previsti agli artt.2 e 2 bis della Legge 241/1990. Pertanto, si indica quale organo cui compete il potere sostitutivo il Direttore di U.O.C. Gestione del Personale pro tempore.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo


Dott.ssa Rosa Colasurdo



Alla ASP Basilicata  
U.O.C. Gestione del Personale

protocollo@pec.aspbasilicata.it

Rif. A.Ra.N. 7492/30.04.2014



Oggetto: indennità di rischio da radiazioni.

Si riscontra la nota prot. 62692 del 30 aprile u.s., con cui si chiede quale trattamento debba essere riservato ai lavoratori Esposti classificati in Categoria B dalla Commissione per il rischio radiologico Aziendale. In particolare si chiede se i suddetti lavoratori debbano o meno ricevere l' indennità di rischio radiologico e in caso affermativo di esplicitarne l' ammontare di tale indennità e le tempistiche di conseguimento.

In proposito si fa presente che detta indennità di rischio è riconosciuta al personale esposto in modo **permanente** al rischio radiologico e continua ad essere corrisposta sotto forma di indennità di rischio per tutta la durata del periodo di esposizione.

Attualmente la procedura per l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire i benefici connessi alla esposizione, con continuità, all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è esclusivamente quella dettata dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 (attuativo della direttiva EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti e sostitutivo del d.p.r. 13 febbraio 1964 n. 185), che all'art. 6, comma 1 lett. c) ha introdotto una classificazione dei lavoratori esposti, precisando che "sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'art. 28; gli altri lavoratori esposti sono classificati di categoria B".

Ciò premesso, la normativa in esame chiaramente stabilisce che la Sorveglianza Fisica ed i Controlli di Qualità vengono espletati dall'Esperto Qualificato formalmente incaricato dal datore di lavoro (Direttore Generale), che, tra l'altro, provvede anche alla classificazione del personale. Si ritiene, pertanto, di poter affermare che:

- A) - la classificazione dei lavoratori nelle due categorie di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del d.lgs. 230/1995 è basata - per i lavoratori cosiddetti "esposti" - sul superamento o meno della dose stabilita con il decreto di cui all'art. 82. Ciò è valevole per l'individuazione del personale che può beneficiare dell'indennità di rischio radiologico;
- B) - tale classificazione va comunque operata tenendo conto rigorosamente della suscettibilità di ricevere in un anno solare una dose superiore alla soglia fissata dal decreto di cui all' art.82. Non può, quindi, valere ai fini dell'inserimento nell'una o nell'altra categoria, alcun tipo di criterio presuntivo o proporzionale.

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Ne consegue che i relativi benefici contrattuali possono essere attribuiti esclusivamente al personale ascritto - **a cura dell'esperto qualificato dell'azienda** - nella cosiddetta classe "A". Pertanto nel caso in esame si ritiene che codesta Azienda non possa discostarsi da quanto stabilito dalla competente commissione aziendale preposta alla classificazione del personale che è esposto al rischio radiologico.

Il Dirigente Generale  
(dr.ssa Elvira Gentile)

